

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 2- 23 aprile 2021

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-236/20</p> <p>ITALIA</p> <p>(TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE EMILIA ROMAGNA)</p>	<p>PCM DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGALI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Giudici di pace - Qualificazione giuridica del rapporto di lavoro - Riconoscimento di adeguate forme di tutela previdenziale e assistenziale - Reiterazione del rapporto di lavoro- Assenza di sanzioni effettive e dissuasive - Principio di non discriminazione</p> <p>Interpretazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e, in particolare, della clausola 5 relativa alle "Misure di prevenzione degli abusi" nonché dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea concernente il "Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale".</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'UE e con i principi comunitari in tema di autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale, una normativa nazionale, quale quella italiana come interpretata da costante giurisprudenza, che escluda i giudici di pace da qualsiasi forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore pubblico subordinato.</i></p> <p><i>Dubbio se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei giudici di pace quali giudici onorari, originariamente fissato in 8 anni (quattro più quattro) possa essere sistematicamente</i></p>

		<i>prorogato di ulteriori 4 anni senza la previsione, in alternativa alla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, di alcuna sanzione effettiva e dissuasiva.</i>
--	--	--

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-604/20 GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali Lavoro e politiche sociali - Competenza giurisdizionale internazionale Citazione in giudizio da parte di un lavoratore di una persona giuridica che non è il suo datore di lavoro ma è direttamente responsabile sulla base di una lettera di patronage- Determinazione della legge applicabile</p> <p>Interpretazione degli artt. 6, 17 e 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p> <p><i>Dubbio circa i possibili criteri di collegamento per la determinazione della competenza giurisdizionale internazionale nel caso di citazione in giudizio da parte di un lavoratore di una persona giuridica che, pur non essendo il suo datore di lavoro e non essendo domiciliata nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, sia direttamente responsabile nei confronti del lavoratore, in forza di una lettera di presentazione o cosiddetta lettera di patronage, con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, dinanzi al giudice del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolga abitualmente o abbia svolto da ultimo la propria attività nel rapporto di lavoro con il terzo, qualora, in mancanza della lettera di patronage, il contratto di lavoro con il terzo non sarebbe stato concluso.</i></p>

<p>C-617/20</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE-AG. ENTRATE</p> <p>MIN. PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali - Successioni con implicazioni transfrontaliere</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, con particolare riferimento agli artt. 13 e 28 che, in caso di rinuncia all'eredità, fermo restando il criterio generale della competenza del giudice, e dell'applicabilità della legge, dello Stato membro di residenza del <i>de cuius</i>, consentono agli eredi di presentare la relativa dichiarazione di rinuncia altresì al giudice dello Stato membro in cui risiedono, conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare efficace la dichiarazione di rinuncia resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza dell'erede – Paesi Bassi nella fattispecie – in sostituzione di quella da presentare dinanzi al giudice della successione – Germania, nella fattispecie – e, in caso negativo, dubbi circa le modalità formali e linguistiche in cui il rinunciante sarebbe tenuto a informare il giudice della successione.</i></p>
<p>C-633/20</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p>	<p>Mercato interno - Assicurazioni collettive Intermediazione assicurativa</p> <p>Interpretazione delle nozioni di intermediazione assicurativa e di intermediario assicurativo di cui alla direttiva n. 2002/92 (applicabile <i>ratione temporis</i>), poi abrogata e rifusa nella direttiva n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare "intermediario assicurativo" il contraente di una polizza di assicurazione collettiva che offra, dietro corrispettivo, le adesioni alla polizza medesima.</i></p>
<p>C-637/20</p> <p>SVEZIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E</p>	<p>Fiscalità – direttiva IVA - definizione di buono e di buono multiuso - aliquota IVA applicabile</p> <p>Interpretazione dell'art 30 bis – definizione di buono – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se una carta per turisti – cosiddetta city card - che conferisce al suo titolare il diritto di ottenere taluni servizi in un determinato luogo per un periodo</i></p>

	<p>MOBILITA' SOSTENIBILI</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE – AG. ENTRATE</p> <p>MIN. CULTURA</p>	<p><i>limitato e fino ad un certo valore, possa essere considerata buono o buono multiuso così come definito dalla direttiva 112/2006/CE – direttiva IVA.</i></p>
<p>C-646/20</p> <p>GERMANIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. PARI OPPORTUNITA' E FAMIGLIA</p>	<p>Giustizia e diritti fondamentali -Scioglimento del matrimonio- Nozione di «decisione» – Divorzio concluso in base al diritto italiano mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all’ufficiale dello stato civile– Riconoscimento in un altro Stato membro</p> <p>Interpretazione del Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, artt. 21 (“<i>Riconoscimento delle decisioni</i>”), par. 2 e 46, relativo agli atti pubblici e agli accordi.</p> <p>Dubbio se l’accordo di scioglimento del matrimonio raggiunto mediante dichiarazioni concordanti dei coniugi dinanzi all’Ufficiale di Stato civile italiano possa essere iscritto nel registro tedesco dei matrimoni senza che sia necessario il ricorso ad un’ulteriore procedura di riconoscimento.</p> <p>Nel caso di risposta negativa dubbio se il divorzio raggiunto con le modalità di cui sopra possa essere riconosciuto ed eseguito in altro Stato membro alla stregua di un atto pubblico ovvero di un accordo tra le parti avente efficacia esecutiva.</p>